

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

| | | | |
|----|----|----|----|
| EL | LZ | PF | dp |
|----|----|----|----|

OGGETTO: Legge regionale 27 luglio 2021, n. 5 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023“. Disposizioni di interesse per gli enti locali.

CIRCOLARE N. 4/EL/2021

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 - Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul Numero straordinario n. 3 del 27 luglio 2021, al Bollettino ufficiale n. 29, è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 2021, n. 5 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023”. V. pagg. 1368 e seguenti al link:

<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2021/29/N3/N3292101.pdf>

La LR n. 5/2021 è entrata in vigore il giorno mercoledì 28 luglio u.s. (ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, ai sensi dell’articolo 22 della stessa LR n. 5/2021, che reca la clausola d’urgenza).

Si illustrano brevemente le disposizioni che interessano l’ordinamento regionale degli enti locali.

Le lettere dalla a) alla g) dell’articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige“ e successive modificazioni) novellano 7 articoli del CEL.

Tutte le modifiche riguardano – direttamente o indirettamente - la materia del personale e, per la maggior parte, innovano la disciplina relativa ai segretari / sedi segretarili comunali.

a) nel comma 2 dell’articolo 13 le parole “e alle assenze del personale“ sono soppresse.

Si tratta di un intervento di semplificazione degli adempimenti gravanti sui comuni in materia di pubblicazione dei dati sulle assenze del personale.

L’articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che aveva introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet i tassi di assenza del personale è stato abrogato dall’articolo 53, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L’articolo 16, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 33 del 2013 (applicabile anche ai comuni della regione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10) prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

La norma del CEL ora soppressa prevedeva pertanto a carico dei comuni della nostra regione un adempimento superfluo e ormai superato per effetto della normativa in materia di trasparenza recata dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

La conoscibilità dei tassi di assenza del personale delle pubbliche amministrazioni è comunque assicurata mediante la comunicazione dei rispettivi dati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li pubblica in apposita sezione del proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 1-*bis* introdotto nel già citato articolo 21 della legge n. 69 del 2009 dall’articolo 5, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

In tal modo, oltre alla trasparenza dei dati relativi alle assenze del personale di ciascuna pubblica amministrazione, viene assicurata la possibilità di un immediato confronto con i tassi di assenza del personale degli altri enti e pubbliche amministrazioni “omogenei” (ad es. le assenze del personale di un determinato comune rispetto a quelle di altri comuni; di un ministero rispetto ad altri ministeri; ecc.).

L'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione già stabilito dal comma 2 dell'articolo 13 del CEL ha eliminato pertanto un inutile aggravio di adempimenti a carico di ciascun comune della nostra regione (e solo di questi), senza recare alcun danno alla trasparenza dei dati, dal momento che sul sito di ciascun comune dovrà rimanere evidenziato il link (ai sensi dell'articolo 9-*bis* del D.Lgs. n. 33 del 2013) alla apposita sezione del sito del Dipartimento della Funzione pubblica che riporta i tassi di assenza di tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

b) nell'articolo 91, comma 1, lettera e-*bis*), dopo le parole: “dalle comunità comprensoriali” sono inserite le seguenti parole: “e dalle A.S.U.C.”;

La modifica - proposta con emendamento di iniziativa consiliare – estende la possibilità di assunzione di personale comunale mediante scorrimento di graduatorie di altri enti alle graduatorie formate in esito a concorsi espletati dalle Amministrazioni separate di usi civici.

Restano ferme le condizioni stabilite dalla stessa lettera e-*bis* dell'articolo 91 del CEL e dalla giurisprudenza formatasi in materia: predeterminazione - con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente locale - dei criteri di individuazione della graduatorie dalle quale attingere (ad es. criterio della minor distanza; criterio cronologico, ecc.) per assicurare trasparenza ed imparzialità nelle assunzioni degli “idonei-non vincitori”; accordo con l'amministrazione che ha espletato la procedura di concorso e – in esito a questa – ha formato la graduatoria oggetto dello scorrimento e che potrebbe avere a sua volta la necessità di scorrere la “propria” graduatoria; impossibilità di copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla formazione della graduatoria dalla quale si intende attingere; corrispondenza del profilo da coprire con quello oggetto del bando/graduatoria da scorrere.

**c) all'articolo 99, dopo il comma 2, è inserito il seguente nuovo comma:
“2-*bis*. In deroga al comma 2 e a quanto stabilito dai regolamenti comunali, il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei titoli sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, fermo restando l'obbligo per la commissione esaminatrice di specificare i criteri generali di cui al comma 1, lettera c), nella prima seduta o comunque prima di esaminare le domande dei candidati.”;**

La norma – proposta dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento – intende semplificare e velocizzare i procedimenti di concorso. L'economia procedurale consiste nella riduzione delle laboriose operazioni di valutazione dei titoli ai soli candidati che abbiano superato le prove (scritte ed) orali. Il vantaggio è evidente e risulterà tanto più consistente allorché le successive fasi di concorso abbiano operato una selezione/riduzione rispetto al numero iniziale di candidati.

Tradizionalmente la valutazione dei titoli doveva avvenire “ex ante”, ovvero dopo la/e prova/e scritta/e ma, al più tardi, prima della/e prova/e orale/i. In tal modo la commissione giudicatrice era chiamata a specificare i criteri generali di valutazione e a valutare i titoli non potendo sapere se il relativo punteggio sarebbe risultato determinante ai fini della graduatoria, a maggior garanzia dell'obiettività e della trasparenza della valutazione stessa.

Se è vero infatti che la valutazione dei titoli avviene sulla base di “griglie” oggettive, in concreto non mancano talora margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, specie allorché i criteri generali di valutazione non siano chiaramente e dettagliatamente specificati “ex ante” (si pensi, ad es., alla valutazione della ammissibilità / attinenza / rilevanza di eventuali pubblicazioni presentate dai candidati). Pertanto la modifica subordina la possibilità di una valutazione dei titoli “ex post” a due condizioni: esplicita previsione nel bando di concorso e specificazione dei criteri generali di valutazione da parte della Commissione giudicatrice nella prima seduta o comunque prima di esaminare le domande dei candidati.

- d) **nel comma 3 dell'articolo 142 le parole: "L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei comuni della regione, sostituendo il decreto del ministro per l'interno con il decreto del presidente della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la riqualificazione delle sedi segretarili dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese. La riqualificazione è disposta con decreto del presidente della regione";**

La lettera d) modifica l'articolo 142 del CEL e in particolare il comma 3 laddove si richiama l'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Tale ultima norma disciplinava le modalità di classificazione dei comuni (del resto d'Italia) per l'assegnazione del segretario comunale, ma è stata ormai da tempo abrogata (ad opera dell'articolo 35 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465).

Risultava dunque opportuno espungere dal CEL il riferimento ad una norma da tempo abrogata, precisando nel contempo – sulla base della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione dall'articolo 4, comma 1, numero 3) dello Statuto speciale – la procedura per la riqualificazione delle sedi segretarili.

La riqualificazione sarà disposta con decreto del presidente della regione, sulla base dei criteri stabiliti (sempre con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale) in relazione alle caratteristiche socio-economiche della comunità e del tessuto produttivo locale, oltre alla sostenibilità "senza notevole aggravio per i contribuenti" delle maggiori spese derivanti dalla riqualificazione stessa.

- e) **all'articolo 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente nuovo comma:**

"1-bis. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di seconda classe anche coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di seconda classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno dieci anni presso sedi segretarili di quarta classe ovvero abbiano prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretario di prima e seconda classe. Ai fini dell'ammissione al concorso, i servizi prestati in qualità di vicesegretario sono equiparati a quelli prestati in qualità di segretario presso sedi di classe immediatamente inferiore.";

La lettera e) aggiunge un comma 1-bis all'articolo 151 (Nomina a segretario comunale di seconda classe) del CEL.

Prima della modifica potevano partecipare ai concorsi per la copertura di sedi segretarili di seconda classe solo segretari, vicesegretari e dirigenti in servizio di ruolo e con una determinata esperienza professionale alla data del bando di concorso.

Con la modifica approvata potranno partecipare al concorso anche i segretari e i vicesegretari di prima e seconda classe che non sono in servizio di ruolo alla data del bando di concorso, come già accade per i concorsi di terza classe.

L'esperienza professionale richiesta ai candidati che non sono in servizio di ruolo alla data del bando di concorso è tuttavia maggiore di quella richiesta (a parità di classe e di servizio maturato) ai candidati che stanno prestando servizio di ruolo.

f) **all'articolo 154, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:**
“1-bis. Al fine di soddisfare i requisiti di esperienza professionale richiesti per la nomina a segretario comunale nelle classi superiori alla quarta, i periodi di servizio prestato in sedi di classe diversa sono cumulabili, previa trasformazione in servizio equivalente, in proporzione al rilievo loro rispettivamente attribuito dagli articoli 150, 151 e 152.”;

La lettera f) aggiunge un comma 1-bis all'articolo 154 (Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili) del CEL.

Attualmente, per la partecipazione ai concorsi per segretario comunale delle classi superiori alla quarta, il CEL richiede la maturazione di un certo periodo di servizio in qualità di segretario (o vicesegretario) comunale, ovvero in qualità di capo di ripartizione o di strutture di livello equiparato.

Il periodo di esperienza professionale richiesta varia a seconda della classe del comune in cui il servizio è stato prestato.

Ad esempio, per i concorsi a sedi segretarili di terza classe, l'articolo 150, comma 1, del CEL richiede, ai candidati che non siano in servizio al momento della domanda di partecipazione, tre anni di servizio effettivo in terza classe o cinque anni di servizio effettivo in quarta classe.

Non era prevista tuttavia la possibilità di cumulare periodi di servizio prestati in comuni di classe diversa né di cumulare periodi di servizio in qualità di segretario con altri prestati in qualità di dirigente, al fine di raggiungere il requisito di esperienza professionale richiesta.

Dunque, un candidato con tre anni di servizio effettivo in quarta classe e un anno e mezzo di servizio effettivo in terza classe, sarebbe stato escluso dal concorso nell'esempio fatto, dal momento che ciascun periodo di servizio effettivo non raggiunge la durata minima rispettivamente richiesta per quella classe.

In tal modo, la rigidità della disciplina regionale premiava la “stabilità” della carriera dei candidati, a discapito dell'effettiva esperienza professionale accumulata.

La modifica apportata dalla LR n. 5/2021, previa “trasformazione” di ciascun periodo di servizio in proporzione al rilievo ad esso attribuito dalla legge, rende possibile il cumulo dei servizi effettivi prestati in qualità di segretario comunale nelle diverse classi, ovvero il cumulo dei servizi prestati in qualità di segretario e di quelli prestati in qualità di dirigenti, al fine di raggiungere il periodo di esperienza professionale rispettivamente richiesto per la partecipazione ai concorsi delle classi superiori alla quarta.

Tornando all'esempio fatto, i tre anni di servizio effettivo maturato in quarta classe equivalgono – in proporzione al rilievo rispettivamente attribuito dall'articolo 150, comma 1, del CEL al servizio maturato in quarta classe (5 anni) e in terza classe (3 anni) - a 1,8 anni di servizio in terza classe.

Questo periodo di servizio “equivalente”, sommato all'anno e mezzo di servizio effettivo maturato in terza classe, consente al candidato – che non sia in servizio al momento della domanda di partecipazione al concorso - di raggiungere e superare il requisito di esperienza professionale (3 anni di servizio effettivo in terza classe) richiesto dall'articolo 150, comma 1, del CEL per la partecipazione al concorso di terza classe.

(Ovviamente nulla cambia trasformando l'anno e mezzo di servizio effettivo maturato in terza classe in 2,5 anni di servizio “equivalente” di quarta classe e sommando tale periodo di servizio “equivalente” ai tre anni di servizio effettivo maturato in quarta classe).

g) all'articolo 159, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) la frase: "I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento." è sostituita dalla seguente: "I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari.";
- 2) la frase: "La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati." è sostituita dalla seguente: "La convenzione prevede la ripartizione delle funzioni segretarili nei comuni associati tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari di cui al presente comma."

La lettera g) elimina l'espressione "vicesegretari a esaurimento" contenuta nell'articolo 159, comma 2, del CEL.

Com'è noto, tale norma disciplina le funzioni segretarili nei comuni coinvolti da processi di gestione associata: la gestione delle funzioni segretarili diventa unitaria, con assegnazione della titolarità della sede segretarile al segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva.

In caso di uguale qualifica le funzioni sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione a cui sono ammessi i segretari comunali in servizio a tempo indeterminato nei comuni associati.

I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari, che venivano definiti "vicesegretari a esaurimento".

Tale espressione connotava tali figure come "sovranumerarie" e comunque destinate a non essere sostituite (in caso di trasferimento, pensionamento, ecc.), lasciando intendere una prospettiva di graduale - ma inevitabile - riduzione del numero di vicesegretari.

In realtà la disciplina regionale – nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla disciplina provinciale – consente (anche qualora sia presente il titolare) la copertura delle sedi vacanti coinvolte nella gestione associata.

L'espressione "ad esaurimento" non risultava dunque coerente con la normativa ordinamentale regionale (e provinciale, per quanto riguarda i limiti assunzionali) sulla copertura delle sedi segretarili nei comuni coinvolti da processi di gestione associata delle funzioni segretarili e rendeva più incerta la corretta comprensione della disciplina in questione.

Ben si comprende dunque l'opportunità di eliminarla dall'articolo 159 del CEL.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/